

MOZIONE

Per una politica più avanzata contro la tratta degli esseri umani ed i fenomeni di sfruttamento ad essa collegati

del 7 novembre 2006

Da diversi anni si assiste ad un interessamento da parte delle autorità federali al fenomeno della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani e un'attenzione particolare viene dedicata alla sua prevenzione. Importanti segnali in questo senso sono da cogliere nella proposta di modifica dell'art. 196 Codice penale svizzero (CPS), nel quadro dell'adesione della Svizzera al Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia e nella proposta di ratifica di importanti strumenti internazionali di protezione.

Secondo la definizione internazionale, la tratta di esseri umani si riferisce al reclutamento, al trasferimento, al trasporto, all'ospitalità o all'accoglienza di esseri umani con lo scopo di sfruttarli. Le forme di sfruttamento comprendono almeno lo sfruttamento sessuale, quello della forza lavoro e il prelievo di organi.

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) stima che ogni anno giungano in Svizzera da 1'500 a 3'000 vittime della tratta di esseri umani, condotte in Europa occidentale da organizzazioni criminali operanti a livello internazionale.

Esercitano la tratta di esseri umani verso la Svizzera anche gruppi minori, a struttura familiare o etnica. Nel Paese d'origine le vittime, in prevalenza donne e bambini, sono spesso reclutate all'interno delle famiglie (figlie, cugine ecc.), tra parenti e amici, nei club o con annunci sui giornali. I gruppi criminali intrattengono contatti con parenti o connazionali in Svizzera che lavorano nel settore a luci rosse o conoscono i titolari di saune, saloni o cabaret.

In alcuni casi questi piccoli gruppi trattano un numero sorprendentemente elevato di persone. A titolo di esempio, segnaliamo come tra il 1998 e il 2000 una coppia formata da una Lettone e un Italiano, aiutata da un passatore italiano, ha fatto entrare illegalmente in Ticino circa settanta donne provenienti dai Paesi dell'est europeo.

Secondo l'OIM, circa il 48 per cento dei 175 milioni di migranti in tutto il mondo sono donne. In certe regioni questa percentuale è persino maggiore. Si tratta del noto fenomeno della cosiddetta "feminization of migration". Sempre più donne migrano e provvedono da sé al sostentamento della famiglia. La migrazione irregolare le rende vulnerabili allo sfruttamento da parte di passatori e datori di lavoro. Rispetto agli uomini sono più esposte al pericolo di essere sfruttate sul piano sessuale e di essere costrette al lavoro forzato.

Attualmente è stabile il forte afflusso di donne provenienti dall'Europa dell'est, il quale è più che raddoppiato tra il 1993 e il 2000. Una parte di queste donne soggiorna illegalmente in Svizzera e molte di esse si prostituiscono. Le donne destinate alla tratta sono solitamente reclutate di persona e in modo mirato nei loro Paesi d'origine o adescate con annunci sui giornali. In parte le vittime fanno di andare incontro alla prostituzione, ma spesso sono ingannate sulle reali possibilità di guadagno e le effettive condizioni di lavoro.

L'attuale art. 196 CPS punisce la tratta di esseri umani unicamente quando essa è finalizzata allo sfruttamento sessuale. Tuttavia a livello internazionale è sorta l'esigenza di ampliare il concetto di tratta di esseri umani, includendo almeno la tratta a fini di sfruttamento del lavoro clandestino e di vendita di organi umani. La proposta di modifica del Codice

penale svizzero estenderà dunque molto opportunamente il concetto di tratta ad altre situazioni di sfruttamento.

Tuttavia accanto a norme che sviluppano il tema della prevenzione, della lotta e della cooperazione con altri Stati contro lo sfruttamento e la tratta di esseri umani si sente la necessità di studiare soluzioni che permettano una reale protezione delle vittime, oltre al perseguimento degli autori del reato. Poiché la tratta è un reato connesso con le migrazioni, è evidente che l'esigenza di protezione della vittima deve estendersi, in alcuni casi, anche alla protezione da ritorsioni che la vittima potrebbe subire da chi ha orchestrato e messo in atto il suo sfruttamento. Pensiamo in primo luogo ad un vero e proprio permesso concesso per motivi umanitari e con l'intento di fornire una reale protezione alle vittime di questi fenomeni. Inoltre è importante sottolineare che la tratta può essere combattuta unicamente se le vittime collaborano con la Polizia, se cioè sono pronte a denunciare lo sfruttamento di cui sono oggetto. Tale collaborazione è però concepibile solo se le vittime si sentono protette e questa protezione passa, a nostro modo, di vedere anche attraverso la concessione di permessi di soggiorno. Il permesso, in questo caso diventa un vero e proprio strumento di lotta alla tratta.

L'attuale legislazione è carente di strumenti atti a proteggere, per esempio con la concessione di un permesso di soggiorno, coloro che sono state vittime di sfruttamento. La legislazione svizzera non prevede infatti la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per motivi esclusivamente umanitari. Attualmente l'eventuale concessione di un permesso di soggiorno a chi ha collaborato con le autorità giudiziarie, denunciando situazioni di tratta e di sfruttamento, si fonda sul concetto di caso di rigore personale grave. Nella valutazione di questa fattispecie entrano in considerazione anche criteri di valutazione che non sono puramente umanitari (per esempio eventuali gravi problemi di salute che non possono essere trattati nei Paesi d'origine, difficoltà di reintegrazione, ecc). È evidente invece che le considerazioni di protezione della vittima devono esulare da altri generi di motivazioni che non siano quelle relative al fenomeno della tratta e dello sfruttamento in sé. In altre parole, riteniamo che occorra fornire in ogni caso un permesso o una protezione interna alla Svizzera fondato esclusivamente sulla condizione di "sfruttato".

Per queste ragioni chiediamo al Consiglio di Stato:

- a. la messa a punto di strumenti di conoscenza del fenomeno adeguati a misurarne con esattezza l'ampiezza, stimolando anche l'autorità federale sulla necessità di conoscere il fenomeno in profondità a livello nazionale;
- b. la messa a punto di proposte di riforma volte a superare i rigidi limiti della legislazione sulla dimora e il domicilio degli stranieri, proponendo alla autorità federale un progetto pilota volto alla creazione di un vero e proprio permesso umanitario che sia concesso unicamente in virtù della condizione di "sfruttato" o di "trattato" ai sensi di quanto sopra esposto.

Manuele Bertoli

Carobbio Guscetti - Carobbio W. -

Cavalli - Ferrari C. - Ghisletta D. -

Lurati - Pelossi - Pestoni